



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot.n.



GDAP-0235214-2014

GDAP-1e00-12/07/2014_0235214-2014

Ai rappresentanti delle OO.SS.

- | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| S.A.P.Pe. | CISL FP e FNS | SI.DI.PE. |
| UIL - PA/PP | FP CGIL | D.P.S. |
| OSAPP | UIL - PA Coord. Penit. | UNADIS |
| Si.N.A.P.Pe. | CONFSAL UNSA | D.I.R.S.T.A.T. |
| C.I.S.L.-F.N.S. | Fed. Naz. UGL INTESA | FED. ASSOMED - SIVEMP |
| U.G.L. Polizia Penitenziaria | FLP - FILP | |
| F.S.A C.N.P.P. | USB PI - RDB PI | |
| C.G.I.L.-F.P. | | <u>LORO SEDI</u> |

e.p.c. **Alla Direzione Generale delle Risorse
Materiali, dei Beni e dei Servizi
SEDE**

OGGETTO: Alloggi Collettivi di servizio ex art. 12 comma 3 del DPR 314/2006.

Facendo seguito alla ministeriale GDAP-0170848-2014 del 14 maggio u.s., su richiesta della Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi, si ritrasmette l'intero carteggio riguardante l'argomento significando che, l'elenco delle sedi, il numero e la tipologia delle unità abitative presso di esse individuate dalla predetta Direzione Generale a seguito di richiesta, risultano variabili al variare delle esigenze degli istituti penitenziari che ne rappresentino la necessità.

IL VICE CAPO VICARIO



MINUTA

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione



GDAP - 0179260 - 2014

PU-GDAP-5000-21/05/2014-0179260-2014

Ai Provveditorati Regionali dell'A.P.

LORO SEDI

e, per conoscenza,

Al Capo del Dipartimento

Ai Vice Capi del Dipartimento

All' Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

SEDE

OGGETTO: Chiarimenti sull'assegnazione e destinazione d'uso degli alloggi collettivi di servizio di cui all'art. 12, comma 3 del D.P.R. n. 314/2006.

Di seguito all'emanazione dei decreti da parte di questa Direzione Generale per l'individuazione degli alloggi previsti ai sensi del comma 3, art. 12, del Regolamento (D.P.R. 314/2006), nonché alla divulgazione del P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014 (*nota PU-GDAP n. 163610 dell'08.05.2014*), è stata rilevata la permanenza, in sede applicativa, di taluni dubbi sollevati dalle Direzioni e/o da Codesti Provveditorati competenti, circa la corretta assegnazione e destinazione d'uso di detti alloggi.

Si ritiene utile ed opportuno chiarire, tenuto conto delle specifiche operate nell'Atto di Indirizzo del Capo del Dipartimento con P.C.D. del 18.12.2013, che le unità abitative in argomento, ossia quelle stanze che, "atte a poter essere assegnate in via esclusiva e permanente", comportano "il pagamento di una quota forfettaria giornaliera quale corrispettivo dei servizi connessi al normale uso dell'alloggio" a carico dell'occupante, **possano comunque essere eventualmente destinate all'utilizzo a titolo gratuito**, laddove ricorrano le



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

esigenze istituzionali e di servizio riconducibili e indicate nel menzionato Atto d'Indirizzo del Capo DAP, così come richiamate nelle premesse al P.D.G. del 11 marzo 2014. Anzi, di regola, le menzionate esigenze di servizio sono da intendere quali assolute priorità a cui dare soddisfazione.

L'individuazione operata a monte con la prevista decretazione, in osservanza del disposto normativo (art. 12, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 314/2006), risponde all'esigenza di dover determinare preventivamente quegli alloggi che, in quanto disponibili ed in possesso delle idonee caratteristiche, siano potenzialmente "abilitati" all'assegnazione in uso a favore del personale che ne faccia richiesta per l'utilizzo "esclusivo e continuativo" e, quindi, oneroso, a prescindere dalle esigenze connesse al servizio istituzionale.

Di converso, non potranno essere assegnate per l'utilizzo oneroso sopra detto unità abitative ulteriori rispetto a quelle per le quali è stata ottenuta la decretazione a cura di questa Direzione Generale. Il che induce a desumere che gli Istituti e le Scuole che ad oggi non hanno richiesto alcuna decretazione abbiano ritenuto, al momento, di non avere esigenze di "assegnazioni onerose" oppure di non poterle soddisfare.

In merito al carattere dell'esclusività e della continuità che comporta l'onerosità dell'assegnazione delle unità abitative di che trattasi, si ribadisce, anche sulla scorta delle direttive del Capo DAP più volte ampiamente richiamate, che il fatto di "riservare" la stessa unità abitativa in capo al medesimo occupante anche al di fuori dei giorni di effettivo utilizzo legato a motivi di servizio istituzionale (ad es. mancata consegna delle chiavi dell'alloggio durante le assenze dal servizio a qualunque titolo) sostanzia gli estremi dell'esclusività continuativa, la quale caratterizza l'onerosità dell'assegnazione per l'intero periodo della concessione.

Vorranno Codesti Provveditorati diramare la presente agli Istituti penitenziari e alle Scuole di Formazione di pertinenza.

Il Direttore Generale Reggente
Gianfranco De Gesu



MINUTA

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni



GDAP-0163610-2014

U-GDAP-5000-08/05/2014-0163610-2014

Roma,

Ai Provveditorati Regionali dell'A.P.

LORO SEDI

E, per conoscenza,

Al Capo del Dipartimento

Ai Vice Capi del Dipartimento

Alle Direzioni Generali

Al Direttore dell'I.S.S.P.

All' Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

SEDE

OGGETTO: P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014 recante: "Criteri di determinazione degli oneri occupazionali " ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314.

Si trasmette (All. n. 1), per la sua puntuale e scrupolosa applicazione, il P.D.G. evidenziato in oggetto, vistato dal M.E.F. - Ufficio centrale del bilancio- in data 7 aprile 2014 e pervenuto in data 15/04/2014, con il quale si individuano i criteri per la determinazione degli oneri occupazionali per le unità abitative di servizio, comunque denominate, eventualmente concesse in uso ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 314/2006.

Detto P.D.G., in attuazione dell'atto di indirizzo del Capo del Dipartimento di cui al P.C.D. datato 18 dicembre 2013 (cfr. nota di divulgazione dell'Ufficio del Capo del Dipartimento -Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni- n. 438650 del 20/12/2013), sostituisce il P.D.G. del 18 giugno 2013, divulgato con la circolare PU-GDAP-0244255 del 08.07.2013.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

A seguito di alcuni approfondimenti operati in materia, nonché agli esiti conclusivi delle attività di ricognizione e monitoraggio avviate in applicazione delle linee guida fornite dal Capo del Dipartimento con l'innanzi citato atto di indirizzo del 18.12.2013, (cfr. nota n. 438688 del 23.12.2013 e successivo sollecito di questa Direzione Generale del 18 marzo 2014 per la rilevazione delle unità abitative di servizio ex art. 12, del D.P.R. n. 314/2006) si è configurata la necessità di provvedere ad una riparametrazione di taluni coefficienti incidenti sul calcolo degli oneri occupazionali ai fini della determinazione delle quote forfettarie giornaliere da applicarsi in caso di concessione in uso degli alloggi in questione.

L'emanazione dell'allegato P.D.G. in linea con il disposto normativo del D.P.R. 314/2006, risponde all'esigenza di trasfondere nelle voci dei differenti oneri, attraverso i correttivi operati, la garanzia degli interessi funzionali ed economici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'intera Pubblica Amministrazione, la tutela del patrimonio immobiliare, unitamente all'assicurazione di un suo più razionale impiego.

Con il P.D.G. la presente reca, altresì, il file formato *excel* della nuova "*tabella di calcolo degli oneri*" (All. n. 2), in cui sono recepiti i criteri di quantificazione degli oneri occupazionali connessi al normale uso degli alloggi ed a carico degli occupanti, così come per l'appunto previsti nel P.D.G. del 11/03/2014. Tale allegata tabella sostituisce la precedente inoltrata a suo tempo insieme al P.D.G. del 18 giugno 2013 che, si ribadisce, non è più in vigore in quanto sostituito dalla data di emanazione del presente P.D.G.

Intanto, si rende edotti che con separata specifica decretazione, questa Direzione Generale ha proceduto, nei confronti di ogni singola periferica sede dell'Amministrazione -Istituto o Scuola di formazione-, sulla scorta dell'esito del citato monitoraggio appositamente avviato, all'individuazione delle unità abitative ad uso temporaneo, comunque denominate, di cui all'art. 1, comma 4, D.P.R. 314/2006, così come previsto dall'art. 12, commi 1 e 3, medesimo Regolamento. Alla presente si acclude (All. n. 3), per ogni singolo Provveditorato, l'elenco delle sedi e il numero e la tipologia delle unità abitative presso di esse individuate a seguito di richiesta.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Si dispone, pertanto, con decorrenza dall'entrata in vigore del D.P.R. 314/2006 (ovvero dal 1° marzo 2007), l'immediata puntuale applicazione dell'allegato P.D.G. del 11/03/2014, ad opera dei funzionari delegati competenti ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. 314/2006, invitando a tale precipuo scopo i Sigg. Provveditori alla sua tempestiva diffusione nei confronti delle Direzioni degli Istituti penitenziari e delle Scuole di Formazione e aggiornamento di pertinenza, mediante la previsione, al contempo, di ogni più utile disposizione esplicativa ed attuativa di coordinamento, nel rispetto delle linee guida di carattere generale che qui di seguito opportunamente si forniscono.

A tal proposito, si precisa che la tempistica relativa "all'applicabilità" prevista nell'ambito dello stesso P.D.G. e di cui alla lett. g) del dispositivo, deve intendersi esclusivamente quale margine temporale massimo consentito onde provvedere all'istruttoria e definizione del complessivo procedimento (predisposizione degli atti, conteggi e notifiche inclusi). Necessiterà procedere, invece, senza indugio alcuno, con ogni priorità e sollecitudine possibile, per la determinazione, nonché recupero, di eventuali canoni ed oneri arretrati. Resta intesa, pur nell'ovvietà, la responsabilità amministrativo contabile in capo al funzionario delegato competente, sia in ordine al pagamento degli oneri occupazionali sia in ordine al recupero delle eventuali somme arretrate.

Il Direttore Generale Reggente
Gianfranco De Gesti



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

LINEE GUIDA APPLICATIVE
(P.D.G. 11/03/2014)

I. Unità abitative di servizio ad uso temporaneo ex art. 12 D.P.R. 314/2006.

La specifica decretazione della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi, ha individuato le unità abitative ad uso temporaneo presso le singole sedi periferiche sulla scorta dei dati dalle medesime forniti, classificandole secondo il comma 1 o, viceversa, secondo il comma 3, del menzionato art. 12, del D.P.R. 314/2006. Nel primo caso, ai sensi del comma 2, è prevista la corresponsione di un canone giornaliero occupazionale tenendo conto delle caratteristiche degli immobili e della loro ubicazione (ossia quantificato in analogia con i criteri delineati per il canone di cui all'art. 10 medesimo D.P.R.), oltre agli oneri accessori commisurati al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi collegati al normale uso dell'alloggio. Mentre, nel secondo caso (c.d. alloggi collettivi di servizio), così come previsto dal comma 4, l'utilizzo importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera quale corrispettivo dei soli servizi collegati al normale uso dell'alloggio, con esclusione del canone giornaliero di occupazione.

Ulteriori unità abitative, comunque denominate, rispetto a quelle già individuate, non potranno essere concesse in uso esclusivo ed oneroso, se non previa richiesta di specifico provvedimento ai fini della loro individuazione da parte della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi.

Si ribadisce che l'Atto di indirizzo del Capo Dipartimento ha nettamente precisato che le unità abitative definite dal comma 3 sono identificate negli alloggi collettivi di servizio inseriti in un blocco collettivo tipo caserma, **ulteriori e diversi rispetto alle "camere di pernottamento delle caserme agenti"**. Quest'ultime, infatti, contigue rispetto agli istituti penitenziari, seppure dotate di bagno, essendo strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli Istituti medesimi, potranno essere utilizzate gratuitamente. Conseguenza della gratuità del loro uso è l'impossibilità di essere riservate a un determinato occupante fuori dei giorni di effettivo utilizzo (c.d. uso esclusivo e continuo). L'assegnazione di tutte le unità abitative ad uso temporaneo, comunque denominate, e di cui ai decreti di individuazione, dovrà avvenire con provvedimento provvisorio a firma del Direttore di istituto penitenziario o Scuola di formazione ove l'immobile è ubicato, mediante una fase istruttoria atta a



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

garantire l'imparzialità e la trasparenza della decisione e, comunque, nel rispetto dei seguenti criteri procedurali: a) conoscibilità delle disponibilità degli alloggi, fatte salve le eventuali esigenze di sicurezza; b) necessità operative dell'Amministrazione correlate all'incarico del beneficiario, con una specifica motivazione in ordine all'effettiva temporaneità delle esigenze giustificatrici della concessione dell'alloggio; c) possibilità di equiparazione di non appartenenti all'Amministrazione in forza di un criterio funzionale e possibilità di assegnazione a loro favore soltanto dopo il soddisfacimento delle esigenze sub b); d) previsione di una fase integrativa dell'efficacia del provvedimento provvisorio di assegnazione dell'alloggio, mediante approvazione in forma espressa da parte del Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria nell'ambito delle funzioni di controllo preventivo esteso al merito conferite a tale autorità dall'art. 12, D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 444; e) comunicazione semestrale indirizzata all'Ufficio del Capo del Dipartimento e alla Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi, contenente il riepilogo sia dei provvedimenti provvisori di assegnazione a firma dei Direttori delle singole strutture, sia dei provvedimenti definitivi di approvazione ad opera dei Provveditori regionali.

In caso di concessione di alloggio temporaneo di servizio per motivi di sicurezza dell'occupante, caratterizzati peraltro da scarso margine di discrezionalità in sede istruttoria, sarà cura del Direttore di istituto penitenziario o Scuola di formazione provvedere a segnalare con la massima urgenza tale circostanza al Provveditore regionale per la successiva approvazione del provvedimento provvisorio.

II. Calcolo del canone di occupazione. Calcolo degli oneri accessori: utenze, servizio pulizia, mobilio.

In ragione del numero e della varietà delle unità abitative ad uso temporaneo (ex comma 1, art. 12) e degli alloggi collettivi di servizio (ex comma 3, art. 12) dislocati sul territorio nazionale, non risulta possibile determinare *a priori*, per ciascuno di essi, criteri specifici per il calcolo del canone giornaliero di utilizzo o la singola quota forfettaria giornaliera, rendendosi pertanto opportuno fissare criteri oggettivi di ordine generale - di seguito esplicitati - che il funzionario delegato, preposto alla gestione delle strutture presso cui sono state individuate le unità abitative in argomento, dovrà applicare ai fini della quantificazione degli oneri dovuti dai singoli utenti (cfr. **Tabella di calcolo**):

a) Canone di occupazione.

Come già precisato, la quota di canone per l'occupazione di cui al comma 1 dell'art. 12, è determinata in analogia alle modalità previste a norma dell'art. 10 D.P.R. n. 314/2006, con la medesima ulteriore previsione di aggiornamenti annuali in misura del 75% della variazione accertata dall'Istat dell'indice FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente), così come stabilito al comma 14, del citato articolo 10.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Il canone degli alloggi di cui al comma 1, dell'art. 12, può essere corrisposto in ragione giornaliera soltanto nel caso in cui il beneficiario lasci l'unità abitativa libera, anche da cose, dopo l'uso giornaliero. Diversamente, il canone sarà corrisposto, a seconda dei casi, in ragione di settimana, di quindicina o di mese. **Non sono ammesse autocertificazioni quale prova dell'uso soltanto giornaliero** e, per tale motivo, i gestori ai sensi del comma 5, art. 12, predisporranno quanto opportuno per garantire la registrazione dell'uso effettivo degli alloggi eventualmente concessi con periodicità giornaliera.

Il pagamento del canone per l'occupazione dovrà essere riversato in favore dell'Agenzia del Demanio competente per territorio e, preferibilmente, potrà essere effettuato direttamente dal beneficiario dell'unità abitativa mediante bonifico bancario o postale utilizzando le coordinate che la direzione dell'Istituto Penitenziario o Scuola di formazione avrà reso noto su indicazione della medesima Agenzia del Demanio. In tale ultimo caso la direzione dell'Istituto o Scuola di Formazione ne acquisirà copia della documentazione dimostrativa del versamento.

b) Oneri accessori: utenze, servizio pulizia, mobilio.

Il P.D.G. del 11/03/2014 reca, altresì, i criteri per la determinazione degli oneri accessori commisurati al costo dei servizi connessi con il normale utilizzo degli alloggi, criteri che per l'appunto sono riportati nella tabella di calcolo allegata. La metodica di calcolo utilizzata prevede, per ogni singola voce energetica ordinaria (elettricità, acqua e gas), **l'alternativa del cosiddetto calcolo a forfait per le sole ipotesi in cui non sussistano contatori per la misura dei consumi effettivi pertinenti alla specifica unità abitativa di cui al comma 1.** Per quelle unità dotate di autonomi contatori e per periodi continuativi di occupazione superiori a trenta giorni, il relativo onere è totalmente a carico dell'assegnatario e, quindi, il calcolo dovrà attuarsi sulla base dei consumi realmente misurati.

✓ **Per quanto riguarda il consumo di acqua**, si è ragionato che lo stesso è sostanzialmente indipendente dalla superficie lorda dell'appartamento/camera, essendo invece proporzionale al numero di persone occupanti l'alloggio. Valutato che la gran parte delle situazioni alloggiative, per le quali si presume l'applicazione di un canone forfettario, è caratterizzata dalla presenza di una sola persona, si è tarata la misurazione del relativo consumo su un valore medio pari a 10 mc. di acqua al mese ad alloggio. Si segnala che agli atti risultano essere stati stipulati contratti con "minimi impegnati" piuttosto alti rispetto all'effettivo consumo, con la conseguenza che viene comunque posto a carico dell'Amministrazione il consumo di un quantitativo di acqua non effettivamente prelevato. D'altro canto un "minimo impegnato" troppo basso, esporrebbe alla possibilità che il consumo di un quantitativo di acqua effettivamente prelevato abbia una parte contabilizzata come "eccedenza", cioè pagata ad un costo maggiore. E'



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

da ritenersi congruo, per un appartamento nel quale sia ospite una sola persona, un minimo contrattuale impegnato di 36 mc/trimestre.

- ✓ **Per la stima della Tariffa Urbana sui Rifiuti** si è fatto riferimento a simulatori presenti sul web, prendendo ad esempio i grandi centri urbani ed è risultato congruo un importo di 0,15 €/mq al mese per persona.
- ✓ **Con specifico riferimento all'energia elettrica ed al gas**, i costi unitari sono rapportati agli indici Istat inerenti alla spesa media mensile familiare nazionale per la voce "combustibili ed energia" (con riferimento sia al territorio, sia al numero di componenti, sia alla condizione professionale). Conseguentemente, si è provveduto a ricondurre la media nazionale ad un parametro che potesse ancorare quel valore medio dei consumi alla superficie di un'abitazione di medie dimensioni pari a 100 mq.
Ed ecco spiegata la riconduzione del coefficiente per entrambe le voci energetiche (elettricità e gas) al valore di € 1,34/mq.
Nel caso di un contatore per una soltanto delle voci energetiche, il foglio di calcolo consente in automatico un calcolo "combinato", riducendo del 50% il parametro che, forfettariamente, è stato fissato per entrambe le voci (energia elettrica e gas).
- ✓ **Circa la quota riferibile al servizio pulizia** (che potrebbe comprendere il servizio di cambio biancheria), ove esistente, il beneficiario può provvedere in autonomia liberandosi della quota corrispondente al proprio alloggio temporaneo, limitatamente a quelle unità abitative che si palesano quali più propriamente divisibili, autonome e facilmente scorporabili in termini gestionali, in maniera tale da lasciare ai singoli occupanti la logica discrezionalità a fruire o meno del servizio di pulizia.
- ✓ **Mentre, riguardo all'onere per l'uso della mobilia** di cui sarebbe eventualmente provvista l'unità abitativa, è apparso condivisibile l'utilizzo di un criterio di onerosità che tenga conto di un'ipotizzabile "media qualità" e di una sufficiente funzionalità ancor più che dell'effettivo stato di usura o anno di acquisizione, parametri quest'ultimi variabili e, quindi, non generalizzabili. Per tali motivi è stato fatto riferimento alla normativa generale in materia di locazioni e di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e ai relativi decreti interministeriali e convenzioni territoriali emanati per l'individuazione dei criteri di calcolo del canone di locazione, che tengono conto anche della voce "mobilio". Per quanto riguarda il Comune di Roma, la convenzione adottata d'accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari e dei conduttori, prevede che, in caso di unità abitativa ammobiliata, il canone di locazione (nel nostro caso canone di occupazione ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 314/2006) sia aumentato di un valore massimo del 20%. Per altre realtà cittadine, tale parametro oscilla tra il 15% (Palermo, Napoli, Milano, Torino), il 25% (Venezia) e il 30% (Padova). Attesa la



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

diversità dei parametri fissati, ciascuna sede ove sono individuate unità abitative potrà provvedere a fissare la percentuale di aumento del canone di occupazione per la voce "mobilio", sulla base di quanto stabilito nelle rispettive Convenzioni territoriali, ovvero, in mancanza, facendo riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione (come stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 marzo 2006, art. 1, comma 2). Tali convenzioni sono normalmente reperibili sui siti istituzionali dei Comuni.

Si precisa che limitatamente alle unità abitative di cui al comma 3 dell'art. 12 (alloggi collettivi di servizio), così come disposto alla lett. d), del P.D.G. datato 11 marzo 2014, ai fini del calcolo degli oneri a carico degli assegnatari, non è da prevedersi né il canone di occupazione sub a), né la quota di onere accessorio relativo all'uso della mobilia (cfr. comma 4, art. 12, D.P.R. 314/2006). Solo per questi alloggi, quindi, ai fini della quantificazione del "dovuto" dall'assegnatario dovrà essere utilizzata la sola voce della tabella di calcolo che reca il "Forfait mensile degli oneri accessori", a cui non parteciperà la voce di onere "MOBILIO".

Il pagamento degli oneri accessori dovrà essere riversato al **Capitolo di entrata 3530, Capo XI - "Entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia"**, **Art. 3 - "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari"** e, preferibilmente, potrà essere effettuato direttamente dal beneficiario dell'unità abitativa mediante bonifico bancario o postale utilizzando le coordinate che la direzione dell'Istituto Penitenziario o Scuola di formazione avrà reso noto sulla scorta della circ. MEF - Dip. Della Ragioneria Generale dello Stato - n. 20 del 08 maggio 2007, nonché ai sensi della nota a cura della Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità prot. n. 451510 del 04/12/2009. In tale ultimo caso la direzione dell'Istituto o Scuola di Formazione ne acquisirà copia della documentazione dimostrativa del versamento.

**RIEPILOGO SEDI PENITENZIARIE CON INDIVIDUAZIONE DEGLI
ALLOGGI AD USO TEMPORANEO AI SENSI DELL'ART. 12, COMMI 1 e 3
DEL D.P.R. N. 314/2006**

SEDE	N. UNITA'	TIPOLOGIA DPR 314-2006
DIPARTIMENTO e SEDI DI FUNZIONARIO DELEGATO DECENTRATE		
- ROMA D.A.P. CENTRO G. ALTAVISTA	N. 6	ART. 12, comma 1
- ROMA S.F.A.P. G. FALCONE	N. 27	ART. 12, comma 1
- ROMA S.F.A.P. G. FALCONE	N. 72	ART. 12, comma 3
- ROMA D.A.P. - G.O.M. - Pal. 4/A	N. 64	ART. 12, comma 3
PRAP PIEMONTE-VALLE D'AOSTA		
- C.R. ALESSANDRIA	N. 41	ART. 12, comma 3
- C.R. FOSSANO	N. 08	ART. 12, comma 3
- C.C. NOVARA	N. 33	ART. 12, comma 3
PRAP LOMBARDIA		
- C.C. BRESCIA	N. 16	ART. 12, comma 3
PRAP TOSCANA		
- C.C. FIRENZE Gozzini	N. 02	ART. 12, comma 3
- C.C.-C.R. FIRENZE Sollicciano	N. 02	ART. 12, comma 3
- C.C.-C.R. PISA	N. 34	ART. 12, comma 3
PRAP LAZIO		
- C.C.F. ROMA Rebibbia	N. 09	ART. 12, comma 3
PRAP EMILIA-ROMAGNA		
- C.C. BOLOGNA	N. 03	ART. 12, comma 3
- C.C. FERRARA	N. 01	ART. 12, comma 3
- C.C. PIACENZA	N. 01	ART. 12, comma 3
- II.PP. REGGIO EMILIA	N. 03	ART. 12, comma 3
PRAP VENETO-TRENTINO e FRIULI VENEZIA-GIULIA		
- C.C. BELLUNO	N. 06	ART. 12, comma 3
- C.C. TOLMEZZO	N. 36	ART. 12, comma 3
- C.C. UDINE	N. 19	ART. 12, comma 3

PRAP PUGLIA		
--------------------	--	--

- | | | |
|--------------------|-------|------------------|
| - C.R. ALTAMURA | N. 01 | ART. 12, comma 3 |
| - C.C.-C.R. FOGGIA | N. 03 | ART. 12, comma 3 |

PRAP LIGURIA		
---------------------	--	--

- | | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| - C.R. CHIAVARI | N. 09 | ART. 12, comma 3 |
| - C.C. GENOVA MARASSI | N. 69 | ART. 12, comma 3 |
| - C.C. GENOVA PONTEDECIMO | N. 26 | ART. 12, comma 3 |
| - C.C. IMPERIA | N. 03 | ART. 12, comma 3 |
| - C.C. LA SPEZIA | N. 23 | ART. 12, comma 3 |
| - C.C. SANREMO | N. 38 | ART. 12, comma 3 |

PRAP SICILIA		
---------------------	--	--

- | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| - C.R. AUGUSTA | N. 05 | ART. 12, comma 3 |
| - S.F.A.P. CATANIA S.P. in Clarenza | N. 08 | ART. 12, comma 3 |
| - C.C. PALERMO Pagliarelli | N. 11 | ART. 12, comma 3 |

PRAP SARDEGNA		
----------------------	--	--

- | | | |
|---------------|-------|------------------|
| - C.R. MAMONE | N. 01 | ART. 12, comma 3 |
|---------------|-------|------------------|

PRAP CALABRIA		
----------------------	--	--

- | | | |
|----------------|-------|------------------|
| - C.R. ROSSANO | N. 18 | ART. 12, comma 3 |
|----------------|-------|------------------|

PRAP UMBRIA		
--------------------	--	--

- | | | |
|----------------|-------|------------------|
| - C.R. SPOLETO | N. 14 | ART. 12, comma 3 |
|----------------|-------|------------------|

PRAP MARCHE		
--------------------	--	--

- | | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| - C.C. ANCONA "Montacuto" | N. 48 | ART. 12, comma 3 |
| - C.C. ASCOLI PICENO | N. 39 | ART. 12, comma 3 |

PRAP ABRUZZO-MOLISE		
----------------------------	--	--

- | | | |
|---------------------|-------|------------------|
| - C.C. L'AQUILA | N. 82 | ART. 12, comma 3 |
| - C.C.-C.R. PESCARA | N. 19 | ART. 12, comma 3 |
| - C.L.-C.C. VASTO | N. 28 | ART. 12, comma 3 |